



DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

Art. 2

Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale

Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui e' attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2028. Il contributo di cui al comma 1 e' autorizzato nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 AGOSTO 2023, N. 105.** Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalita' di ogni altro tipo.

Versione in vigore dal 11 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
Estremi	Legge 31 agosto 2022, n. 140
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-celebrazione-dell-ottavo-centenario-della-morte/art-2-istituzione-e-finanziamento-del-comitato-nazionale>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it